

Dal diritto ambientale al diritto delle relazioni ecosistemiche*

Silvia Bagni

Università di Bologna

Abstract: From Environmental Law to the Law of Ecosystem Relations

The climate crisis, manifestation of a general ecological crisis of the planet, combined with the inability of the current system of environmental law to provide effective tools to combat it, should prompt the jurist to question the survival of traditional categories of “fossil law”. The author tries to undertake the task, proposing three changes: 1) a new branch of law dedicated to ecosystem relations, that is relations between human, non-human and the environment; 2) the recognition of a limited legal subjectivity to non-human beings; 3) the valorization of the intergenerational dimension of law, through the recognition of a limited legal subjectivity to past and future generations.

Keywords: Environmental Law, Ecology, Earth System, Ecosystem Approach, Relationality.

Sommario: 1. Perché comprendere il clima implica un cambiamento nelle categorie giuridiche – 2. Il primo cambiamento auspicato: una nuova concezione del diritto in senso oggettivo, che affianca e integra il diritto delle relazioni umane con il diritto delle relazioni ecosistemiche – 3. Prima conseguenza del cambiamento auspicato: l'estensione della soggettività giuridica a individui non umani e ai livelli di organizzazione ecosistemica – 4. Seconda conseguenza del cambiamento auspicato: la revisione dello “spazio giuridico” determinato dalle relazioni ecosistemiche fra nuovi soggetti – 5. Terza conseguenza del cambiamento auspicato: la revisione del concetto di persona giuridica nel tempo – 6. Conclusioni.

1. Perché comprendere il clima implica un cambiamento nelle categorie giuridiche

Non c'è davvero più bisogno di iniziare un articolo sul cambiamento climatico antropogenico apportando dati scientifici sulle sue origini e sugli effetti devastanti che produce sull'equilibrio ecosistemico del nostro pianeta¹. Il clima è infatti uno

* La pubblicazione è frutto di ricerca nell'ambito del progetto PRIN PNRR 2022 “LUMEN – Law of natUre and huMan Ecosystem approach: modelling a traNscultural eco-legal framework” (PI – prof.ssa Silvia Bagni – CUP J53D23018680001).

dei *core planetary boundaries*, individuati per la prima volta nel 2009 da un gruppo di scienziati dell'Istituto di resilienza di Stoccolma², per delimitare il *safe operating space for humanity*, vale a dire i limiti ecosistemici per un pianeta “in salute”, le cui condizioni di stabilità non vengono sostanzialmente alterate dalla pressione umana. Nel 2015, il primo studio venne aggiornato e la nuova analisi dei dati suggerì di considerare il cambiamento climatico e la biodiversità come indicatori prioritari, in quanto altamente integrati e in grado di determinare un impatto determinante sui restanti indicatori³.

In ambito giuridico, la Convenzione quadro sui Cambiamenti climatici delle Nazioni Unite del 1992 (UNFCCC) rappresenta la fonte internazionale originaria delle obbligazioni climatiche in capo agli Stati. Nel preambolo, il clima terrestre e gli effetti avversi generati dal suo repentino cambiamento sono definiti “*a common concern of humankind*” (ugualmente, anche nell'accordo di Parigi del 2015). Si tratta di un concetto generale del diritto internazionale⁴ che individua un problema la cui dimensione supera i confini degli Stati nazionali e richiede dunque una risposta collettiva, postulando obblighi di cooperazione inter-statale.

L'obbligo di cooperazione, preso sul serio, può essere la chiave di volta per la costruzione di un nuovo paradigma⁵ giuridico, se unito alla comprensione sistemica del clima e della crisi ecologica del nostro pianeta. La UNFCCC definisce infatti non il clima, bensì il “sistema climatico”: “*‘Climate system’ means the totality of the atmosphere, hydrosphere, biosphere and geosphere and their interactions*”. L'uso dell'approccio sistemico⁶ nella disciplina della crisi climatica antropogenica rappresenta un criterio interpretativo fondamentale della Convenzione da parte dei giudici, nazionali e internazionali, che sono chiamati alla sua applicazione. La valutazione della conformità di una normativa, di una policy,

¹ Basta scorrere la pagina web delle Nazioni Unite in cui si raccolgono tutti i report scientifici internazionali sul tema: <https://www.un.org/en/climatechange/reports> [Data di consultazione: 01/04/2025].

² J. Rockström, W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, *et. al.*, “Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity”, in *Ecology and Society*, 14 (2009), n. 2, p. 32.

³ W. Steffen, K. Richardson, J. Rockström, S.E. Cornell, *et. al.*, “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet”, in *Science*, 347 (2015), n. 736, p. 1259855. L'aggiornamento più recente è: J. Richardson, W. Steffen, W. Lucht, J. Bendtsen, S.E. Cornell *et al.*, “Earth beyond six of nine Planetary Boundaries”, in *Science Advances*, 9 (2023), p. 37.

⁴ P.-M. Dupuy, J.E. Viñuales, *International environmental law*, 2. ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p. 98.

⁵ E. Morin, *Il paradigma perduto: che cos'è la natura umana?*, Mimesis, Milano-Udine, 2020.

⁶ L'approccio ecosistemico assume per la prima volta valore normativo all'interno della cornice della Convenzione ONU sulla diversità biologica, con la decisione V/6 del 2000: Secretariat of the Convention on Biological Diversity, *The Ecosystem Approach (CBD Guidelines)*, Montreal, 2004, <https://www.cbd.int/doc/publications/ea-text-en.pdf> [Data di consultazione: 01/04/2025]. Per un'illustrazione su come il pensiero sistemico possa produrre innovazione giuridica nel diritto che si occupa del cambiamento climatico v. M. Carducci, E. Şeyma Şişman, “La metrica della sostenibilità eco-sociale: l'analisi eMergetica come democrazia partecipata per la «non interferenza» umana sul sistema climatico”, in *Federalismi.it*, 3 (2025), pp. 381-402.

di un investimento, di una pianificazione, agli obblighi convenzionali non può limitarsi al qui (la porzione o la totalità del territorio sovrano dello Stato) e ora (un rapporto lineare di causalità tra l'azione o l'omissione e il danno ecologico); deve invece considerare gli effetti globali sull'intero sistema planetario in una dimensione temporale prospettica, in virtù delle relazioni ecosistemiche che collegano ogni azione umana al resto delle componenti biotiche e abiotiche del Sistema Terra (ST).

Per conseguenza, l'approccio sistemico affonda l'argomento della cd. “*drop in the ocean*”, come sottolinea Michele Carducci⁷, in quanto il sistema climatico è caratterizzato dall'interazione spazio-temporale di plurimi fattori astronomici e geografici, sicché la circolarità degli effetti di anche minimi cambiamenti attraverso anelli di retroazione⁸ rende qualunque azione rilevante per il presente e per il futuro, indipendentemente da dove sia avvenuta fisicamente l'interazione.

La comprensione del clima e della crisi ecologica attraverso il pensiero sistemico, dunque, rappresenta un'opportunità per la scienza giuridica di ripensare le proprie categorie di base alla luce del concreto funzionamento bio-geo-fisico del ST, affinché il diritto possa essere effettivo strumento di protezione sia per gli esseri umani che per il pianeta che abitiamo e viviamo, in una complessa relazione con altri esseri viventi, sulla base di processi di scambio di energia e materia⁹. Proverò dunque a cogliere questa opportunità argomentando prima sulla necessità di riconsiderare la funzione regolatoria del diritto oggettivo, includendo una branca che si occupi delle relazioni ecosistemiche (§ 2); successivamente, e come conseguenza del primo cambiamento, proporrò l'ampliamento della nozione di soggetto di diritto, che deriva da una diversa concezione del rapporto giuridico (§ 3), all'interno di una dimensione spaziale inclusiva (§ 4) e temporale inter-generazionale (§ 4). Le conclusioni (§ 5) cercheranno di riassumere le argomentazioni svolte, al fine di sostenere la necessità di un cambiamento di visione del paradigma giuridico, per rispondere alle crisi sistemiche che la nostra specie sta affrontando.

⁷ M. Carducci, “La sentenza KlimaSeniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere”, in *DPCE Online*, 64 (2024), n. 2, p. 1420.

⁸ In inglese “feedback loops”. Si tratta di “un ciclo in cui un'azione, anche umana, attiva causazioni con retroazioni e interazioni fra tutte le variabili dello spazio-tempo terrestre” (M. Carducci, voce “Cambiamento climatico (diritto costituzionale)”, in *Digesto delle discipline pubblicistiche. VIII Aggiornamento*, Utet, Milano, 2021, p. 53).

⁹ N. Armaroli, V. Balzani, *Energia per l'astronave Terra. Quanta ne usiamo, come la produciamo, che cosa ci riserva il futuro*, Mondadori, Milano, 2009; V. Smil, *Energia e civiltà: una storia*, trad. it., Hoepli, Milano, 2021.

2. Il primo cambiamento auspicato: una nuova concezione del diritto in senso oggettivo, che affianca e integra il diritto delle relazioni umane con il diritto delle relazioni ecosistemiche

“Senza cooperazione non ci sarebbe la vita. Non solo la vita come la conosciamo, ma nessuna vita in assoluto”¹⁰. Biologia, scienza dell’evoluzione e genetica hanno dimostrato come dai singoli geni ai gruppi sociali, la vita si sia sviluppata durante poco più di 4 miliardi di anni sulla base di meccanismi di cooperazione verso gradi di complessità sempre maggiori¹¹. La cooperazione biologica può essere definita come “un rapporto tra individui in cui uno o entrambi apportano benefici all’altro pagandone un costo”¹². Essa si produce alla luce di determinate condizioni: l’esistenza di un vantaggio per gli individui e la predisposizione di sistemi di controllo da parte dei cooperatori nei confronti di eventuali individui opportunisti. La cooperazione, infatti, non elimina il conflitto presente nel sistema, poiché ci sono sempre individui profittatori, che tentano di sfruttare i vantaggi prodotti dalla cooperazione senza dare nulla in cambio. Tuttavia, i livelli emergenti di organizzazione della vita tendono a proteggersi da tali soggetti, sviluppando forme di controllo, individuazione ed esclusione dei profittatori.

La produzione di regole giuridiche per governare i rapporti sociali intra-specie, al fine di garantire le migliori condizioni possibili per la riproduzione e lo sviluppo, può essere considerata una proprietà emergente¹³ degli esseri umani. Siamo infatti l’unica specie che ha verbalizzato un sistema di norme autonome, ossia auto-prodotte fra tutti i suoi membri, non soltanto per garantire i bisogni fisiologici e di sicurezza, tipici anche delle altre specie, ma per soddisfare bisogni superiori, sociali, di stima e di autorealizzazione, secondo la famosa piramide di Maslow. Il diritto, questa nostra proprietà emergente, si è occupato tuttavia esclusivamente delle relazioni tra soggetti umani (o per finzione considerati tali), considerando le altre specie e l’ambiente come *oggetti* di rapporti giuridici umani basati su dominio, possesso o sfruttamento.

Secondo il diritto romano “*hominum causa omne ius constitutum sit*”¹⁴. Nella scienza giuridica moderna, la libertà dell’uomo prima, la sua dignità poi, sono state identificate come il fine dei diritti e del diritto¹⁵. Nessuna teoria generale del diritto,

¹⁰ J. Silvertown, *Cooperare per la vita. Dai geni egoisti agli animali sociali*, Bollati Boringhieri, Torino, 2024, p. 226.

¹¹ Per tutti, F. Capra, P.L. Luisi, *Vita e Natura. Una visione sistemica*, Aboca, Sansepolcro, 2014.

¹² J. Silvertown, *op. cit.*, p. 140.

¹³ Una proprietà emergente è “una proprietà che non è presente nelle parti e si genera solo quando le parti vengono unite” (F. Capra, P.L. Luisi, *op. cit.*, p. 210).

¹⁴ Ermogeniano, citato da S. Tafaro, *Ius hominum causa constitutum. Un diritto a misura di uomo*, ESI, Napoli, 2009, p. 10.

¹⁵ L. Hunt, *Inventing human rights: a history*, W.W. Norton & Company, New York-London, 2007; N. Bobbio, *L’età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990. V. anche, R. Míguez Núñez, *Le avventure del*

nel tentare di rispondere alla domanda “*quid ius?*”, si discosta da questa premessa, nemmeno la teoria marxista, che a differenza di quella formalista-normativista, fa derivare il diritto dai rapporti sociali di produzione, e non da un atto di autorità dello Stato¹⁶.

In questa prospettiva, la giuridicizzazione delle relazioni ecosistemiche rappresenta un elemento di novità. Da una parte, si tratta di relazioni che preesistono qualsiasi tipo di organizzazione sociale umana; dall'altra, prescindono da rapporti di produzione. Le relazioni ecosistemiche esistono indipendentemente dalla nostra volontà in quanto legate ai processi di trasformazione dell'energia e della materia alla base dell'esistenza della vita sul pianeta.

Le relazioni ecosistemiche tra i componenti del ST sono conosciute da quasi due secoli, almeno dal lavoro di Alexander von Humboldt¹⁷, ma non erano mai state considerate giuridicamente rilevanti, in quanto l'omeostasi del pianeta non era mai stata messa prima in discussione. Ciò che sostengo qui oggi è la necessità di giuridicizzarle, a seguito dell'avvento dell'Antropocene. Uso questo termine non tanto ad indicare un nuovo periodo geologico (smentito dalla Commissione internazionale di stratigrafia in un parere del 26 marzo 2024¹⁸), bensì un fatto, la cd. grande accelerazione, di origine esclusivamente antropica, che sta mettendo a rischio la stabilità di quelle relazioni ecosistemiche.

La ragione per la quale il diritto se ne dovrebbe occupare è facile da spiegare. Il pianeta è un ecosistema all'interno di un altro ecosistema chiuso che è l'universo. Sulla Terra, a un certo punto, è comparsa la vita, prima in esseri unicellulari (procarioti) e poi, attraverso mutazioni che nel loro complesso abbiamo identificato come forme di “evoluzione”, organismi pluricellulari (eucarioti). Molto, molto più tardi, l'albero dell'evoluzione ha prodotto una diramazione che ha visto la comparsa di una nuova specie vivente, gli esseri umani (i *sapiens*). Abbiamo già detto come questo lento processo si sia basato in larga parte su forme di cooperazione fra individui e specie, all'interno di condizioni ambientali specifiche. Ora, l'integrità ecologica del pianeta, che ha garantito quest'ultimo livello dell'evoluzione della nostra specie, è messa in pericolo da un modello di produzione e di relazioni economico-sociali che gli esseri umani hanno costruito e imposto a livello globale¹⁹. Per reagire a questa situazione di grave pericolo per l'umanità²⁰, il diritto,

soggetto. *Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Mimesis, Milano-Udine, 2018, citando Antonio Gambaro, p. 42.

¹⁶ E.B. Pašukanis, *La teoria generale del diritto e il marxismo*, trad. it., De Donato, Bari, 1975, p. 102.

¹⁷ A. von Humboldt, *Kosmos – Entwurf einer physischen Weltbeschreibung*, Cotta, Stuttgart und Tübingen, 1845-1862.

¹⁸ <https://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene> [Data di consultazione: 01/04/2025].

¹⁹ Lo spiega in maniera perentoria S. Kōhei, *Il Capitale nell'Antropocene*, trad. it., Einaudi, Torino, 2024.

²⁰ F. Garcia-Gonzalez, W.J. Ripple, A.F. Malo, “Scientists’ warning to humanity for long-term planetary thinking on biodiversity and humankind preservation, a cosmic perspective”, in

proprietà emergente della nostra specie, dovrebbe occuparsi delle relazioni ecosistemiche che hanno garantito l'ultimo passaggio della nostra evoluzione.

La giuridicizzazione delle relazioni ecosistemiche, dunque, non nega i presupposti delle diverse teorie generali del diritto, ossia non nega che l'uomo è il suo fine. Detto in altri termini, non nega il fondamento antropocentrico del diritto²¹. La protezione dell'integrità ecologica del pianeta nelle condizioni dell'Olocene, ossia l'epoca geologica che stiamo vivendo e che ha garantito l'affermazione della nostra specie sul pianeta, è una precondizione per la nostra sopravvivenza, sicché accettare questa teoria del diritto non implica aderire a ipotesi filosofiche di ecologia profonda²² che considerano la natura totalmente equiparata all'essere umano, bensì aderire a una visione ecosistemica che riconosce la vita sul pianeta come un insieme di relazioni di interdipendenza fra soggetti umani e non umani. Del resto, la vita continuerà ad esistere a prescindere dall'estinzione o meno della specie umana, essendo la nostra presenza sulla Terra un battito di ciglia nella storia del pianeta. Dunque, se la protezione degli interessi del genere umano resta il fine ultimo dell'ordinamento giuridico, i presupposti bio-geo-chimico-fisici della vita e le leggi naturali che ne determinano la riproduzione dovrebbero essere tenuti in conto dal giurista nel forgiare le categorie di base del diritto²³.

Il diritto delle relazioni ecosistemiche si occupa di rapporti fra esseri umani e non-umani. L'“ambiente” non è più considerato un insieme di oggetti attorno all'uomo, bensì un insieme di relazioni che definiscono il ST²⁴. Le relazioni si instaurano fra soggetti, che hanno un valore intrinseco per la stabilità dell'ecosistema, indipendente dalla misura di valore che attribuisce loro l'essere umano per i propri interessi.

Il diritto che chiamiamo “ambientale”, per contro, protegge l'ambiente in quanto, e fintanto che, esso è considerato un oggetto, un bene, una risorsa, un valore, un insieme di servizi utili, di interesse, o strumentali, per gli esseri *umani*. Michele

BioScience, 74 (2024), pp. 82-85; v. anche: <https://swarning.org/warnings/> [Data di consultazione: 01/04/2025].

²¹ Condivido le obiezioni di Attilio Pisanò (A. Pisanò, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Giuffrè, Milano, 2012) sull'impossibilità di abbandonare questa prospettiva se si ragiona in termini giuridici e non etico-filosofici. Tuttavia, ritengo, come cercherò di spiegare oltre, che questo non sia ostativo a un ampliamento della categoria di soggetto di diritti, all'interno di un diritto delle relazioni ecosistemiche con i caratteri descritti *infra* nel testo.

²² A. Naess, “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary”, in *Inquiry*, n. 16, 1973, pp. 95-100.

²³ N. Capone, “Ecologia politica del diritto e diritti della natura” e R. Louvin, “Senso e percorsi di una visione inclusiva dei diritti della natura”, entrambi in *Quaderni della decrescita*, (2025), n. 5. V. anche la citazione di Soddy in M. Carducci, E. Şeyma Şişman, *op. cit.*, p. 382.

²⁴ Paolo Vidali, “L'idea di natura in Occidente”, in M. Ghilardi, G. Pasqualotto, P. Vidali, *L'idea di natura tra Oriente e Occidente*, Scholé, Brescia, 2022, p. 66, nonché estesamente in Id., *Storia dell'idea di natura. Dal pensiero greco alla coscienza dell'Antropocene*, Mimesis, Milano-Udine, 2022, in part. p. 173: “Il nostro antropocentrismo rappresenta la principale difficoltà a concepire un'ontologia partecipata, in cui viventi e non viventi integrano in un ecosistema, senza gerarchie o rilevanze, ma solo una comune relazionalità”.

Carducci sottolineava, in un saggio pubblicato nel 2018, la disfunzionalità del diritto ambientale, spiegandola in questi termini: “Non a caso, il diritto del presente è stato qualificato ‘disfunzionale’, nella misura in cui esso, rispetto alle dinamiche degli ecosistemi e della biodiversità, protegge l’ambiente non dallo sfruttamento, bensì per lo sfruttamento, minando alla radice la stessa possibilità di risultati effettivi di salvaguardia ecosistemica. Il suo fine primario resta la manipolazione umana della natura, mentre quello della protezione naturale permane secondario e subalterno”²⁵.

Abbiamo dunque bisogno di ampliare il diritto in senso oggettivo, affiancando al diritto delle relazioni umane una nuova branca del diritto delle relazioni ecosistemiche, che abbia come *Grundnorm* la protezione dell’integrità ecologica del pianeta²⁶.

All’interno di questa nuova branca del diritto, i concetti tradizionali di soggetto di diritto, rapporto giuridico e diritti soggettivi devono essere rielaborati alla luce della nuova *Grundnorm* e in considerazione di come concretamente si producono e ri-producono le relazioni fra i componenti del sistema. L’approccio ecosistemico chiede la modifica del diritto soggettivo nello spazio e nel tempo e chiede di riconoscere che all’interno di questo “nuovo” spazio-tempo giuridico si muovono una molteplicità di soggetti, umani e non umani.

3. Prima conseguenza del cambiamento auspicato: l’estensione della soggettività giuridica a individui non umani e ai livelli di organizzazione ecosistemica

Il diritto delle relazioni ecosistemiche richiede in primo luogo un ampliamento dei “soggetti di diritto”, fino a ricomprendere individui non umani, specie ed ecosistemi²⁷. Il tipo di relazione di cui stiamo parlando, infatti, è una relazione co-evolutiva, che può atteggiarsi, a seconda delle situazioni, come cooperativa o competitiva, ma in nessun caso di sfruttamento, che invece identifica la relazione

²⁵ M. Carducci, “‘Demodiversità’ e futuro ecologico”, in S. Bagni (coord.), *Come governare l’ecosistema?*, Dipartimento di Scienze giuridiche, Bologna, 2018, p. 65, https://amsacta.unibo.it/id/eprint/5799/1/Come_Governare_ecosistema_eng.pdf. V. anche L.J. Kotzé, D. French, “The Anthropocentric Ontology of International Environmental Law and the Sustainable Development Goals: Towards an Ecocentric Rule of Law in the Anthropocene”, in *Global Journal of Comparative Law*, 7 (2018), n. 1, pp. 5-36.

²⁶ L. Westra, K. Bosselmann, M. Fermeiglia (eds.), *Ecological integrity in science and law*, Springer, Cham, 2020; K. Anker, P.D. Burdon, G. Garver, M. Maloney and C. Sbert (eds.), *From environmental to ecological law*, Routledge, London-New York, 2021.

²⁷ Un ripensamento della categoria di “soggetto” sulla base di nuovi elementi definitivi, che fanno capo al suo essere in relazione con altri soggetti, con l’ambiente, con l’ecosistema, si ritrova nel volume a cura di Francesco Bilotta e Fabio Raimondi, *Il soggetto di diritto: storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Jovene, Napoli, 2020, e in particolare nella *Prefazione* dei curatori, p. XXI.

dell'essere umano con i beni, nonché, a volte, con altri esseri umani. La natura delle relazioni ecosistemiche richiede dunque il riconoscimento di una inter-soggettività.

Nella tradizione giuridica occidentale, il “soggetto” è l'essere umano, come individuo e “persona”, ossia titolare di situazioni giuridiche: diritti, doveri e obbligazioni, facoltà e poteri. La parola “persona” deriva dal greco antico, *πρόσωπον* (*prósōpon*), che significa “faccia”, ma identificava anche la maschera utilizzata dagli attori nel periodo classico durante le performance teatrali. Da qui, la traslazione di significato dalla dimensione reale a quella simbolica. Nella storia del diritto, infatti, l'estensione del concetto di persona è andata via via ampliandosi. Inizialmente, non tutti gli esseri umani erano considerati persone in senso giuridico (basti pensare a neri, schiavi, indigeni, donne, bambini, disabili, ecc.). Il concetto, astrattamente universale, venne utilizzato discriminando gli esseri umani in base al sesso, alla razza e alla condizione sociale ed economica²⁸.

Il passaggio dalla persona fisica a quella giuridica avviene sulla spinta del soddisfacimento di interessi economici privati e della prima rivoluzione industriale, quando l'imprenditore pretende che il capitale di impresa sia svincolato dal suo patrimonio personale, soprattutto in termini debitori. Tuttavia, bisogna riconoscere che alla base dell'idea di “persona giuridica” resta comunque una “forma” umana, proiettata oltre il proprio corpo per ragioni di sicurezza economica. Non c'è dunque da stupirsi se una nuova consapevolezza ambientale basata sulla scienza e sull'elaborazione filosofica spingano oggi, ancora una volta, per una rivisitazione di determinate categorie giuridiche.

Se è vero che il soggetto di diritto (la persona) è colui che viene riconosciuto dall'ordinamento giuridico come titolare di situazione giuridiche soggettive, non è vero il contrario. Non sempre, cioè, nella storia del diritto europeo, la titolarità di prerogative o situazioni giuridiche è dipesa dalla qualifica di “soggetto” o “persona”. La centralità dell'uomo come soggetto titolare di diritti emerge solo tardivamente, a seguito delle rivoluzioni sei-settecentesche, grazie alla filosofia umanistica dei secoli precedenti fino al razionalismo cartesiano e all'Illuminismo. Prima, prerogative e “diritti” in senso lato venivano attribuiti sulla base dell'appartenenza a uno *status* o a ordini²⁹, mentre la compiuta elaborazione del concetto di diritto soggettivo si ha solo con l'umanesimo di Grozio³⁰.

Dalla prospettiva del diritto delle relazioni ecosistemiche, il concetto di persona perpetua storicamente una nuova forma di discriminazione, nei confronti degli individui e delle specie non umane, nonché degli ecosistemi ed elementi naturali, in ragione del fatto che non li considera assimilabili a persone fisiche, nemmeno come “maschere” o come sineddoci del corpo umano. Questo limite concettuale, però, non nasce da un carattere intrinseco della persona giuridica, bensì

²⁸ N. Garay Montañez, “Eurocentrismo y constitucionalismo: sobre lo genérico y lo no occidental”, in *Revista general de derecho público comparado*, 31 (2022), pp. 1-34.

²⁹ S. Amato, *Il soggetto e il soggetto di diritto*, Giappichelli, Torino, 1990, p. 50.

³⁰ F. Viola, *Dalla natura ai diritti. I luoghi dell'etica contemporanea*, Laterza, Bari-Roma, 1997, p. 277.

dipende dalla cosmovisione occidentale circa il rapporto tra uomo e natura. In prospettiva interculturale ed ecosistemica, infatti, l'essere umano è parte integrante del "corpo naturale", tanto dell'ambiente in cui vive, come del ST nel suo insieme³¹. Pertanto, nel paradigma giuridico delle relazioni ecosistemiche, la *fictio iuris* della personalità giuridica si estende "naturalmente" al corpo della natura, includendo i seguenti soggetti:

- il ST;
- gli altri ecosistemi, all'interno del ST ($E_1, E_2, E_3, \dots E_n$);
- le specie, umane e non umane, che vivono in ciascun ecosistema (SU e S n-U);
- gli individui (organismi), umani e non umani, che appartengono a ciascuna specie (IU e I n-U).

In molti ordinamenti, oramai, è possibile trovare casi di riconoscimento della soggettività giuridica alla natura, ad animali, specie o ecosistemi³²: ne sono esempi il *bosque protector* di Los Cedros in Ecuador; il parco Te Urewera in Nuova Zelanda; la laguna del Mar Menor in Spagna; l'orso Chucho in Colombia; la

³¹ F. Falancia, "Antropologia giuridica, corpo e diritti della natura", in *Quaderni della decrescita*, (2025), n. 5.

³² Sui diritti della natura la bibliografia è ad oggi davvero amplissima: rinvio a M. Carducci, voce "Natura (Diritti della)", in *Digesto delle discipline pubblicistiche. Aggiornamento*, Utet, Milano, 2017, p. 486 ss. e Id. et al., *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature*, The European Economic and Social Committee (EESC), Brussels, 2020, pp. 1-189, <https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/studies>. Suggestisco anche, per l'approccio sinceramente interdisciplinare tra antropologia e diritto: F. Cuturi (a cura di), *La Natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto*, Ed.it Editpress, Firenze, 2020; R. Lara Ponce, J. García Ruales, A. Valle Franco (coords.), *Derechos de la Naturaleza y territorio en Ecuador. Diálogos desde los saberes, quehaceres jurídicos y antropológicos*, Abya Yala, Cuenca, 2024; C. Rodríguez-Garavito (ed.), *More Than Human Rights. An Ecology of Law, Thought and Narrative for Earthly Flourishing*, NYU Law, New York, 2024; A. Acosta, E. Viale, *La Naturaleza sí tiene derechos, aunque algunos no lo crean*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2024; A. Pelizzon, *Ecological Jurisprudence. The Law of Nature and the Nature of Law*, Springer, QLD, 2025. Sulla costruzione di un diritto ecologico, tra gli studi più citati: L. Westra, *Globalisation and Ecological Integrity in Science and International Law*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2011; L.J. Kotzé, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Bloomsbury, Oxford-Portland, 2016; J.R. Morato Leite, M. Ely Melo, H. Michalski Ribeiro (coords.), *Innovations in the Ecological Rule of Law*, Planeta Verde, São Paulo, 2018; G. Garver, *Ecological Law and the Planetary Crisis: A Legal Guide for Harmony on Earth*, Routledge, London-New York, 2021. Tra i comparatisti italiani, oltre a M. Carducci, "Le premesse di una 'ecologia costituzionale'", in *Veredas do Direito*, 17 (2020), n. 37, pp. 89-111, v. anche S. Baldin, "La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema terra", in *Rivista di Diritti Comparati*, 2 (2022), pp. 239-270; P. Viola, "Nomocene e tradizione giuridica antropocenica. Per una ipotesi di narrazione", in *DPCE Online*, 64 (2024), n. 2, pp. 869-881; S. Zanini, "La tutela dell'ecosistema, tra scienza e diritto", in *Rivista AIC*, 3 (2019), p. 451 ss.

scimmia Coco in Argentina; e un sempre più lungo elenco di fiumi³³ in vari paesi come Australia, Bangladesh, Colombia, Ecuador, India, Nuova Zelanda, ecc.³⁴.

Gli argomenti a monte del riconoscimento variano a seconda del sistema giuridico in cui avviene.

Gli ordinamenti dei popoli indigeni e ancestrali, il cui rapporto con la natura è da sempre monista, pongono come valore giuridico fondamentale, come *Grundnorm* delle loro comunità, quello della relazione armonica tra esseri umani e tra esseri umani e natura. Per questo, non c'è una distinzione ontologica tra animali, piante ed ecosistemi, sicché tutti sono considerati soggetti che, in alcuni casi, hanno la stessa corporeità e intimità (totemismo); in altri, condividono la medesima spiritualità (animismo)³⁵.

Alcuni degli ordinamenti che hanno elevato il pluralismo giuridico a carattere determinante della forma di Stato (Stato interculturale e plurinazionale come Bolivia ed Ecuador, ai quali aggiungerei anche la Colombia, nonostante qui la forma di Stato stia cambiando, soprattutto a seguito delle sentenze delle supreme corti), o che comunque riconoscono una quota di autonomia giuridica ai rispettivi popoli indigeni o ancestrali, hanno riconosciuto soggettività giuridica a elementi naturali come forma di dialogo interculturale fra le distinte ontologie, ancestrale e occidentale, o come forme di riconoscimento di un debito storico da parte della componente bianca della società nei confronti del genocidio ed esproprio delle popolazioni locali (Australia e Nuova Zelanda)³⁶.

Infine, in alcuni ordinamenti appartenenti alla tradizione giuridica occidentale, come la Spagna, l'approccio ecosistemico è assunto come base scientifica per l'attribuzione di soggettività giuridica a elementi naturali. Anche in altri paesi europei, dopo il caso spagnolo, gruppi di cittadini si stanno mobilitando per il riconoscimento di soggettività giuridica a ecosistemi fortemente minacciati dalle attività antropiche. Tale soluzione viene promossa come alternativa alle tutele già esistenti, ma fino al momento inefficaci, offerte dall'ordinamento europeo in materia ambientale, come la rete Natura 2000 o, da ultimo, la *Restoration Law*.

Nei sistemi giuridici della famiglia di *common law*, il riconoscimento della soggettività giuridica a individui o enti non umani sembra più facile, a causa del

³³ I fiumi sono considerati I n-U, e non ecosistemi, per rispettare la cosmovisione dei popoli indigeni che hanno chiesto il loro riconoscimento giuridico e che li considera soggetti viventi: cfr. S. Bourgeois-Gironde, *Être la rivière*, Puf, Paris, 2020.

³⁴ Per una lista completa e aggiornata dei casi si può consultare il sito web del Programma *Harmony with Nature*, istituito durante la 63^{esima} sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2009, quando venne anche proclamata la giornata internazionale della Madre Terra (risoluzione A/RES/63/278) <http://www.harmonywithnatureun.org/rightsOfNature/>. Inoltre, si può consultare anche il database *Eco-Jurisprudence Monitor* (<https://ecojurisprudence.org/>) [Data di consultazione: 01/04/2025].

³⁵ P. Descola, *Oltre natura e cultura*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2021.

³⁶ E. Macpherson, "Ecosystem Rights and the Anthropocene in Australia and Aotearoa New Zealand", in D. Amirante, S. Bagni (eds.), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene: Values, Principles and Actions*, Routledge, London-New York, 2022, p. 182.

ruolo normativo dei giudici, ma soprattutto in ragione di un sistema dove è il rimedio giurisdizionale che determina l'esistenza di un diritto (*remedies precede rights*)³⁷. È così che, nel corso dei secoli, la giurisprudenza delle corti di *common law* ha elaborato diverse teorie per riconoscere e ampliare la legittimazione ad agire, di fronte a situazioni che i giudici ritenevano meritevoli di protezione:

*For a bigger thrust of socio-political scientific development, evolution of a fictional personality to be a juristic person becomes inevitable. This may be any entity, living inanimate, objects or things. It may be a religious institution or any such useful unit which may impel the Courts to recognise it. This recognition is for subserving the needs and faith of the society*³⁸.

Il riconoscimento della personalità giuridica a un'entità non umana scaturisce dalla necessità di proteggere l'oggetto o l'istituzione. Il giudice della Corte Suprema dell'Uttarakhand, nel caso di riconoscimento di soggettività al Gange, ricorda, citando la dottrina giuridica inglese, che “*A juristic person can be any subject matter other than a human being to which the law attributes personality for good and sufficient reasons. Juristic persons being the arbitrary creations of law, as many kinds of juristic persons have been created by law as the society requires for its development*”. Vale a dire, l'attribuzione è del tutto strumentale al riconoscimento di un interesse che merita protezione.

Alla luce di ciò che abbiamo detto finora, si può tracciare una distinzione fra soggettività e personalità giuridica, e concepire gli enti non umani come soggetti con personalità giuridica limitata³⁹. L'autopoiesi, ossia la capacità di un sistema di mantenere la propria organizzazione interna, riuscendo a compensare la gamma delle trasformazioni determinate dall'esterno o dal suo interno, senza perdere la propria identità, è, secondo Maturana e Varela, qualità essenziale della vita⁴⁰, ciò a cui intrinsecamente ogni soggetto tende. Ciò rende ogni soggetto autonomo, non indipendente dall'ambiente in cui vive, ossia capace di auto-regolazione e adattamento rispetto alle fonti di perturbazione⁴¹. A mio avviso, dunque, il contenuto della personalità giuridica dei soggetti non umani coincide con tale caratteristica, che va garantita seguendo la gerarchia di organizzazione della vita. Fra individui dello stesso livello, avendo riconosciuto che il diritto delle relazioni ecosistemiche non sovverte le basi filosofiche delle teorie del diritto antropocentriche, l'autopoiesi umana va garantita con preferenza su quella non

³⁷ G. Criscuolo, M. Serio, *Nuova introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, IV ed., Giuffrè, Milano, 2016, p. 4. V. anche U. Mattei, E. Ariano, *Il modello di common law*, V ed., Giappichelli, Torino, 2018.

³⁸ *High Court of Uttarakhand, Writ Petition (PIL) No.140 of 2015, 30 March, 2017.*

³⁹ R. Míguez Núñez, “Introduzione. Il soggetto di diritto: premesse per un dibattito”, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *op. cit.*, p. 6 e R. Míguez Núñez, *op. cit.*

⁴⁰ H. Maturana, F. Varela, *Macchine ed esseri viventi. L'autopoiesi e l'organizzazione biologica*, Astrolabio, Roma, 1992, p. 36. V. anche E. Morin, *op. cit.*, p. 27.

⁴¹ *Ivi*, p. 55.

umana, non per ragioni biologiche, ma in coerenza con la natura culturale del diritto. Tuttavia, a fronte della rivendicazione di un diritto soggettivo da parte di soggetti umani, che lede la personalità giuridica di individui non umani (dunque la loro capacità autopoietica), il diritto delle relazioni ecosistemiche impone sempre di valutare il rispetto del principio di eco-proporzionalità e quello del nucleo essenziale della personalità non umana, per preservare le relazioni ecosistemiche fra individui.

L'autopoiesi è una teoria che spiega "l'organizzazione dei sistemi viventi in rapporto al loro carattere unitario"⁴². Per comprendere la gerarchia dell'organizzazione dei viventi, e dunque le specie, le popolazioni e gli ecosistemi, abbandonano le tesi di Maturana e Varela per l'euristica della simpoiesi⁴³. Se ogni organismo vivente è autopoietico (ossia mantiene stabile la propria organizzazione anche in presenza di perturbazioni – omeostasi – e tende alla propria auto-riproduzione), specie ed ecosistemi sono simpoietici, ossia la loro esistenza e continua riproduzione è determinata dalla cooperazione, sinergia e interazione tra i singoli individui che li compongono⁴⁴. Di conseguenza, l'applicazione di tale modello di comprensione della realtà sociale suggerisce che la protezione dell'ecosistema dovrebbe prevalere giuridicamente sull'interesse specifico della specie, che a sua volta prevale su quello dell'individuo.

Infine, la personalità giuridica non umana non include situazioni giuridiche passive. Nel diritto delle relazioni umane, le situazioni giuridiche passive si fondano sull'idea di responsabilità individuale per le proprie azioni od omissioni, giustificata dalla libertà. Rari sono i casi di responsabilità oggettiva, collegati comunque all'esercizio di una scelta del soggetto umano, almeno riguardo all'azione compiuta, se non al danno procurato. Questi presupposti non sono applicabili ai soggetti non umani o agli ecosistemi, che si limitano a vivere secondo la propria natura, senza essere dotati di libero arbitrio.

4. Seconda conseguenza del cambiamento auspicato: la revisione dello "spazio giuridico" determinato dalle relazioni ecosistemiche fra nuovi soggetti

Guardando alla Terra come a un ecosistema, composto da esseri umani e non, dalle loro interazioni reciproche e con gli elementi abiotici del sistema, la rappresentazione giuridica di tale spazio deve essere necessariamente relazionale e

⁴² *Ivi*, p. 25.

⁴³ B. Dempster, "Sympoietic and autopoietic systems: a new distinction for self-organizing systems", in *CiteSeerX*, (2000), p. 4. Recuperato da <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=44299317a20afcd33b0a11d3b2bf4fc196088d45>, [Data di consultazione: 11/04/2025].

⁴⁴ S. Bagni, M. Carducci, "How to See the Invisible? The Recognition of the 'Rights of Nature' to Represent Future Generations", in H. Ruiz Fabri, V. Rosoux, A. Donati (eds.), *Representing the Absent*, Nomos, Baden Baden, 2023, pp. 448-449.

inclusiva: ogni elemento è un soggetto che, all'interno del sistema, è collegato agli altri da un reticolo di interazioni. Il diritto delle relazioni ecosistemiche vuole proteggere quelle relazioni, che a loro volta producono lo spazio sicuro per l'umanità, definito dagli indicatori individuati dagli scienziati per misurare l'integrità ecologica del pianeta (*planetary boundaries*, o *tipping points*, o altri meccanismi di misurazione dello stato di salute del ST).

Per contro, il diritto delle relazioni umane si fonda sulla teoria liberale che definisce il soggetto di diritto come individuo dotato di autonomia e titolare di una serie di posizioni giuridiche tra le quali prioritaria è quella del diritto soggettivo. Dunque, lo "spazio" in cui si muove il soggetto nel modello liberale è escludente: il diritto soggettivo traccia un confine tra me e gli altri, nell'essere e nell'avere, in quanto difende la mia pretesa di escludere gli altri dal godimento dei beni che stanno dentro il *mio* spazio, a sua volta definito da una specifica identità che la legge mi riconosce (cittadino, proprietario, creditore, ecc.). Come conseguenza, il tipo di rapporto giuridico che si instaura con gli altri soggetti è avversario, ossia si fonda sulla logica del conflitto per la difesa dello spazio⁴⁵.

Il diritto delle relazioni ecosistemiche definisce uno spazio giuridico inclusivo, in quanto mira a tutelare un nuovo bene giuridico, ossia la rete di relazioni di interdipendenza esistente fra i soggetti che popolano lo spazio ecosistemico. All'interno di questo spazio, l'interesse dell'individuo umano non è più l'unica unità di misura dei rapporti giuridici che si instaurano con i nuovi soggetti (individui non umani, specie, ecosistemi), tutti ugualmente coinvolti nella relazione ecosistemica, la quale diventa il bene giuridico primario da tutelare⁴⁶. Si tratta di rappresentare in termini giuridici l'euristica della simpoiesi che spiega il fenomeno complesso degli ecosistemi.

La Corte Suprema colombiana⁴⁷ ha definito questo spazio inclusivo di relazioni ecosistemiche con il concetto di "*plurinación*", ben lontana dall'uso del termine affermatosi nel costituzionalismo latinoamericano⁴⁸: "*el ser humano no es superior a la Naturaleza ni, por tanto, está legitimado para usarla*

⁴⁵ Nella teoria marxista ciò è molto chiaro "Il diritto storicamente si genera all'atto della controversia, cioè dell'azione giudiziaria" (E.B. Pašukanis, *op. cit.*, p. 105).

⁴⁶ Accettando la natura "simpoietica" dei sistemi viventi "*A third and final implication of sympoietic organization is that boundaries are not intrinsic to any part of the system but exist only where and insofar as they matter for the system. [...] A cognitive system may in this way be defined as embodying an organized network of dynamic differentiating relations that produce, redefine, and erode the bifurcations described as organism and environment along various junctures of the system*": M.J. Dengsø, M.D. Kirchhoff, "Beyond Individual-Centred 4E Cognition: Systems Biology and Sympoiesis", in *Constructivist Foundations. An Interdisciplinary Journal*, 18 (2023), n. 3, p. 361.

⁴⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC 3872 de 18 de junio de 2020.

⁴⁸ R. Martínez Dalmanu, R. Viciano Pastor, C. Storini, *Nuevo constitucionalismo latinoamericano. Garantías de los derechos, pluralismo jurídico y derechos de la naturaleza*, Olejnik, Santiago de Chile, 2021; L. Pegoraro, "Para una teoría integradora del federalismo y la plurinación", in *Federalismi.it*, 19 (2016), pp. 1-38; E. Buono, *La questione plurinazionale nel diritto pubblico comparato*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.

indiscriminadamente como un objeto, sino que ambos conforman en igualdad de condiciones la plurinación, es decir, la ‘Pacha mama’”.

Il pianeta, ovvero la *pacha mama*, è riconosciuto come il vero titolare di diritti:

El concepto de “interdependencia” lleva incita la ideología de que el verdadero titular de derechos es el Planeta mirado como un todo y que sus especies integrantes deben cohesionarse para mantenerlo con vida, sin que ninguna de ellas tenga mayores alcances que las otras, porque al fin y al cabo cada una es indispensable para la supervivencia dentro del “todo”⁴⁹.

La cosmovisione indigena aiuta a comprendere l’argomento per cui il riconoscimento del diritto dell’ecosistema all’auto-organizzazione e alla riproduzione della vita non è di fatto mai in contrapposizione con quelli dell’individuo. Secondo i Maori, ogni azione umana deve volgersi a “*enhancing mana – the power and potential to be [...] Upholding and enhancing the mana of another reciprocally enhances one’s own mana*”⁵⁰. Dunque, agire per il bene comune corrisponde sempre ad aumentare il proprio benessere, ad avvicinarsi al *buen vivir*.

Questo non esclude che all’interno del sistema si generino rapporti competitivi fra i diversi soggetti o sussistano rapporti gerarchici fra le distinte componenti, tutt’altro. La gerarchia tra i diversi livelli di organizzazione della vita è parte del processo di autopoiesi del pianeta, per cui le leggi dell’ecologia (il principio di resilienza; il principio di conservazione della biodiversità; la legge sulla capacità portante) diventano i criteri di risoluzione dei conflitti che si ingenerano tra le diverse componenti di uno stesso livello (fra individui, fra specie, fra ecosistemi) o fra diversi livelli (tra un ecosistema e una specie, tra una specie e un individuo, ecc.)⁵¹.

5. Terza conseguenza del cambiamento auspicato: la revisione del concetto di persona giuridica nel tempo

Il diritto delle relazioni ecosistemiche implica un altro tipo di estensione dimensionale del concetto di soggetto di diritto, oltre che nello spazio (inter-specie, come visto nel § 3), anche nel tempo, ossia inter-generazionale.

Al di fuori dei rapporti individuali tra i singoli soggetti, le relazioni tra le categorie gruppali (specie e popolazioni) permangono nel tempo, in quanto gli

⁴⁹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC 3872 de 18 de junio de 2020.

⁵⁰ C.J. Winter, *Subjects of Intergenerational Justice. Indigenous Philosophy, the Environment and Relationships*, Routledge, London-New York, 2022, p. 89.

⁵¹ Sui criteri di risoluzione dei conflitti in questi casi rinvio a “Annex 11: Rights of Nature and ‘tragic legal choices’”, in M. Carducci *et al.*, *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature*, cit., p. 170 ss.

ecosistemi sono enti rigenerativi, perenni. Gli individui, umani e non, sono organismi transitori, mentre le specie e le popolazioni tendono a perpetuarsi nel tempo all'infinito. Inoltre, in un sistema complesso e dinamico auto-generativo, governato da processi che producono anelli di retroazione, la transitorietà della vita individuale non determina la transitorietà dell'efficacia delle nostre azioni: il passato può ancora produrre effetti nel presente, che a sua volta può ipotecare determinate risposte del sistema nel futuro⁵².

È dunque fondamentale considerare questa variabile temporale nella costruzione del soggetto di diritto delle relazioni ecosistemiche.

La nostra concezione del tempo si caratterizza per tre qualità⁵³: 1) la distinzione ontologica fra passato, presente e futuro, per cui solo il presente esiste, in quanto il passato non è più e il futuro deve ancora essere; 2) ciò che chiamiamo "presente" è in realtà in continuo scorrimento, una sequenza di eventi che esprimiamo come il "passaggio del tempo", o il divenire; 3) l'irreversibilità del tempo, che scorre come una freccia dal passato verso il futuro. Queste caratteristiche sono tutte governate dal principio di causalità, per cui le azioni del presente provocano effetti nel futuro, ovvero le cause precedono temporalmente gli effetti.

Questa visione del tempo è quella presupposta dalla scienza giuridica occidentale, che la assume nella definizione di principi e istituti (basti pensare alla disciplina degli effetti delle obbligazioni; o ai criteri di attribuzione della responsabilità penale). Per quel che qui ci interessa, la freccia del tempo influisce sul concetto di persona giuridica, in quanto la personalità giuridica si acquista solo con la nascita e si "dissolve" con la morte. Questo rende impossibile considerare persone giuridiche le generazioni passate e future.

Questa visione del tempo, definita "presentismo", non combacia appieno con una visione sistemica della vita. Le conoscenze che possiamo mettere in campo, tanto attingendo alle cosmologie indigene, quanto alle più recenti acquisizioni della fisica, in particolare dopo la formulazione della teoria della relatività, indicano che nelle relazioni ecosistemiche la nozione di tempo è anche circolare, e non solo lineare.

Paolo Vidali sottolinea come la rilevanza della variabile temporale sia una delle conseguenze dello studio della realtà *sub specie relationis*, tipica del pensiero sistemico, ma centrale anche nella meccanica quantistica, affermando che "comprendere significa comprendere nel tempo"⁵⁴.

⁵² "Las acciones para el bienestar de hoy pueden tener repercusiones en cualquier momento, el tiempo futuro es un tiempo que a pesar de no estar en él físicamente, está siempre en el sujeto presente y todas sus acciones pueden tener efecto en él, por eso es relativa": J.L. Perdomo Vielma, "Los derechos de las generaciones futuras desde la perspectiva del Bienestar Sustentable como mecanismo de justicia y acción por el futuro", in *Cuadernos de Derecho Actual*, 18 (2022), p. 139.

⁵³ M. Dorato, *Che cos'è il tempo? Einstein, Gödel e l'esperienza comune*, Carocci, Roma, 2013, pp. 16-17.

⁵⁴ P. Vidali, "L'idea di natura in Occidente", in M. Ghilardi, G. Pasqualotto, P. Vidali, *op. cit.*, p. 66.

All'interno di una ecologia dei saperi, le cosmologie dei popoli indigeni ci restituiscono un modo di concepire la realtà nel tempo profondamente diversa da quella occidentale, in quanto basata sulla circolarità e, dunque, sull'esistenza ontologica di passato, presente e futuro. La vita, infatti, considerata come spirito, essenza o energia, non scompare mai, permettendo la connessione tra le generazioni, una relazione che si presentifica.

Per i maori e gli aborigeni australiani, l'identità dell'individuo è determinata dal reticolo delle sue relazioni⁵⁵: presenti, con gli altri membri della società (familiari, amici, membri della comunità), gli altri esseri viventi e l'ambiente, con i quali condivide uno "spazio" che è fisico e spirituale, in quanto ogni essere possiede *mauri*⁵⁶; future e passate⁵⁷, poiché il tempo scorre in maniere circolare, sempre attraverso il flusso vitale che ci unisce, per cui ciascuno porta sempre in sé i propri ascendenti, la famiglia da dove proviene, per la quale è già generazione futura⁵⁸. Inoltre, rispetto agli altri esseri viventi e alle generazioni non ancora nate, ognuno è vincolato a seguire i principi del *Kaitiakitanga* per i maori, del *kanyini* per gli aborigeni australiani⁵⁹, ossia è responsabile della cura dell'ambiente e delle generazioni future che in potenza sono già presenti. È evidente come tale idea della vita sia il fondamento per una concezione giuridica della giustizia intergenerazionale ed ecologica (inter-specie).

Anche i Mapuche dell'America latina applicano una epistemologia integrale della vita, del tempo e dello spazio⁶⁰. Il "Nag Mapu", cioè il territorio in cui viviamo, è solo un mondo fra altri *Mapus*, tra cui quello di sopra (*Wenu Mapu*, il cielo), quello di sotto (*Miche Mapu*, l'inframondo) e altri in ogni punto cardinale, tutti connessi tra loro.

Nel pensiero scientifico occidentale, è possibile contestare la linearità del tempo con altri argomenti provenienti dalla fisica e dalla cosmologia.

Le leggi della fisica non distinguono tra passato, presente e futuro: anzi, si caratterizzano per invarianza temporale, ossia per essere valide sempre, anche se traslate nel tempo o nello spazio⁶¹. Al di là dell'indifferenza della fisica per i problemi di definizione del tempo, la teoria della relatività speciale ha messo in discussione il concetto di "presente", in quanto ha stabilito la relatività della simultaneità per eventi distanti nello spazio rispetto a osservatori inerziali o in moto rettilineo uniforme, in un sistema locale, sicché la simultaneità è frutto soltanto di una convenzione⁶². Il tempo in sequenza, secondo la nostra esperienza di vita, torna

⁵⁵ C.J. Winter, *op. cit.*, p. 16.

⁵⁶ *Ivi*, p. 46.

⁵⁷ *Ivi*, p. 18.

⁵⁸ *Ivi*, p. 29, p. 84 e p. 106-107.

⁵⁹ "Kanyini is a way of knowing responsibility, love and care for a web of interconnection that includes everything" in C.J. Winter, *op. cit.*, p. 110.

⁶⁰ J. Nanculef Huaiquinao, *Tayin Mapuche Kimün. Epistemología mapuche. Sabiduría y conocimientos*, Universidad de Chile, Santiago, 2016, p. 41.

⁶¹ M. Dorato, *op. cit.*, p. 20.

⁶² *Ivi*, pp. 28-30.

ammissibile nella relatività generale (tempo cosmico). Tuttavia, Kurt Gödel, nel risolvere le equazioni della relatività generale, ha dimostrato che esistono modelli cosmologici curvi, in cui il tempo è circolare. Se immaginiamo di collocare gli elementi della storia su una spirale, invece che su di una linea retta, futuro e passato si troveranno vicini e lontani contemporaneamente⁶³. Seppur è evidente che le nozioni fisiche appena accennate nulla tolgono rispetto alla nostra esperienza concreta dello scorrere del tempo, aprono la strada ad ammettere la sua relatività rispetto a sistemi non locali, mettendo in evidenza come il tempo dipenda dall'insieme delle nostre conoscenze attuali e dalla situazione iniziale del sistema di riferimento, e dunque come sia un concetto ideale.

Quali conseguenze dovrebbero derivare considerando tale concezione dello spazio-tempo come punto di riferimento del diritto?

Innanzitutto, seppure l'esistenza dei singoli individui umani è temporanea all'interno del sistema, gli effetti delle loro azioni permangono nello spazio-tempo molto oltre la loro vita⁶⁴: il passato produce ancora effetti nel presente e ipoteca la risposta del sistema nel futuro. Come conseguenza, l'interdipendenza temporale tra le generazioni passate, presenti e future impone di considerare in modo *permanente* gli interessi di questi soggetti. Questa dimensione intertemporale degli effetti delle azioni umane sul sistema climatico è stata riconosciuta nella UNFCCC (art. 3, c. 1)⁶⁵.

Da tempo si discute in dottrina circa il riconoscimento della soggettività giuridica alle future generazioni⁶⁶. Nel 1997, viene approvata la UNESCO *Declaration on the Responsibilities of the Present Generations towards Future Generations*⁶⁷. Durante il *Summit for Future* presso le Nazioni Unite, il 22 e 23

⁶³ B. Latour, *Non siamo mai stati moderni*, trad. it., Elèuthera, Milano, 2009, p. 99.

⁶⁴ Pisanò parla di azioni episodiche con vita sistemica: A. Pisanò, *La crisi climatica come questione cosmopolitica*. Together we stand, divided we fall, Giappichelli, Torino, 2024, p. 26.

⁶⁵ S. Bagni, M. Carducci, *op. cit.*, pp. 439-461, in part. p. 445. Si veda anche M. Semih Gemalmaz, "Transformation From Soft Law to Hard Law of International Environmental Protection: Process, Basic Concepts and Principles – Part 1: 'Common Heritage of Mankind', 'Present and Future Generations', 'Inter/Intra-generational Equity' and 'Sustainable Development'", in *Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul*, 71 (2022), pp. 119-219, in part. p. 147 ss.

⁶⁶ Cfr., fra molti, in prospettiva etico-filosofica, M. Tallacchini, *Diritto per la natura: ecologia e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 1996; A. Pisanò, voce "Generazioni future", in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, vol. VI, ESI, Napoli, 2013, p. 525 ss.; G. Pontara, *Etica e generazioni future*, Mincione Edizioni, Roma, 2021; in prospettiva giuridica, particolarmente rilevanti sono i lavori di Raffaele Bifulco e Antonio D'Aloia: R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, FrancoAngeli, Milano, 2008; e A. D'Aloia, voce "Generazioni future (diritto costituzionale)", in *Enciclopedia del diritto, Annali*, IX, Lefebvre Giuffrè, Milano, 2016, 337 ss. Congiuntamente: R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, 2008. Di recente pubblicazione: H. Ruiz Fabri, V. Rosoux, A. Donati (eds.), *op. cit.*; J.L. Perdomo Vielma, *op. cit.*, pp. 107-156.

⁶⁷ Article 8 (*common heritage of mankind*): "the present generations may use the common heritage of humankind, as defined in international law, provided that this does not entail compromising it irreversibly".

settembre 2024, è stata approvata una nuova “Dichiarazione sulle future generazioni”, che impegna gli Stati a rispettare alcuni principi-guida e a intraprendere azioni finalizzate alla realizzazione dello sviluppo sostenibile, “*to meet the demands of the present in a way that safeguards the needs and interests of future generations*”. Tuttavia, in nessuna parte della Dichiarazione le future generazioni sono riconosciute come soggetti di diritto.

Secondo Catherine Winter, nessuna teoria della giustizia di matrice occidentale (nemmeno quelle basate sul comunitarismo o sul *capability approach* di Nussbaum e Sen) è in grado di essere “universale” nel senso di includere la concezione del tempo delle comunità indigene. Questo perché, da un lato, nessuna di esse include tra i soggetti da tutelare la natura e gli ecosistemi; dall’altro, in quanto nessuna si basa su una concezione del tempo circolare, per cui non considera gli interessi delle generazioni passate e future⁶⁸.

Eppure, attraverso il riconoscimento dei diritti culturali dei popoli, attribuiamo valore al passato (sia nella protezione giuridica dei beni culturali materiali che immateriali, come le pratiche ancestrali di commemorazione dei defunti e il riconoscimento della sacralità dei luoghi di sepoltura). Allora, se siamo in grado di valorizzare giuridicamente il passato, perché non considerare anche il nostro legame con il futuro, visto che le tre dimensioni temporali hanno un punto concreto di contatto nel nostro DNA e nella sua trasmissione attraverso la riproduzione della specie?

Se la filosofia e l’etica stentano a trovare una via di uscita condivisa per giustificare il riconoscimento delle generazioni passate e future come soggetti, il diritto, nella sua forma di costituzionalismo ambientale e contenzioso climatico, ha di recente sperimentato alcune soluzioni che attingono alle diverse teorie filosofiche, essenzialmente percorrendo, come evidenziato da Francesco Gallarati⁶⁹, due strade opposte: quella del riconoscimento di diritti alle generazioni future e quella dell’affermazione di responsabilità/doveri della generazione presente verso quella futura⁷⁰. Come ricorda l’autore appena citato, ancorare alla Costituzione specifici impegni dello Stato nella lotta al cambiamento climatico permette, almeno sulla carta, attraverso il contenzioso giurisdizionale, costituzionale e non, di ergere tali obbligazioni a parametro di legittimità delle scelte del legislatore, nonché di offrire protezione a soggetti non in grado di rappresentarsi nelle sedi politiche di produzione normativa⁷¹.

⁶⁸ Bruno Latour ci ricorda come “il passaggio moderno del tempo non è che una particolare forma di storicità [...] il passaggio del tempo si può interpretare in molti modi, come ciclo o decadenza, come caduta o instabilità, come ritorno o presenza continua”: B. Latour, *op. cit.*, p. 91.

⁶⁹ F. Gallarati, “Generazioni a processo: modelli teorici di responsabilità intergenerazionale alla prova del contenzioso climatico”, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, (2023), n. 2, pp. 159-177.

⁷⁰ A. Pisanò, voce “Generazioni future”, *cit.*, p. 524.

⁷¹ F. Gallarati, “Il costituzionalismo climatico dopo KlimaSeniorinnen”, in *DPCE Online, Oca*, <https://drive.google.com/file/d/14pRsg6AjNwWJHniJZKbz-gGE1P51Tv8y/view>. Lo segnalava già M. Carducci, “Stato di diritto, art. 28 Cost. e precedenti di contenzioso climatico nello spazio della

Al primo modello di riconoscimento di diritti alle generazioni future appartiene il caso della Corte Suprema della Colombia⁷², nella sua decisione sulla soggettività dell'Amazzonia. L'azione è promossa da un gruppo di 25 cittadini di età compresa fra i 7 e i 25 anni, residenti in città inserite nella lista di quelle a maggior rischio per il cambiamento climatico, che agiscono con motivo di contrastare l'“*incremento de la deforestación en Amazonia*”. I ricorrenti intervengono in qualità di “future generazioni”, chiedendo di tutelare i loro diritti umani e costituzionali, minacciati di gravi e irreversibili danni in un futuro prossimo. La risposta della Corte va oltre il riconoscimento di un danno probabile a soggetti che sono comunque già persone. La Corte disconosce l'attuale modello “antropocentrico ed egoista” e sostiene il passaggio a una nuova “ideologia di società ecocentrica antropica, che superi la smisurata omo-misura autistica dell'antropocentrismo”⁷³. Il giudice richiama il concetto di “altro”, come soggetto passivo dei diritti-doveri fondamentali di ogni persona. L'altro non è solo il nostro prossimo umano, bensì ogni specie non umana e gli umani non ancora nati. Il giudice riconosce diritti ambientali alle generazioni future, e li giustifica sulla base di doveri di solidarietà intra-specie e inter-specie⁷⁴. Il § 5.3 della sentenza afferma infatti: “*Los derechos ambientales de las futuras generaciones se cimentan en el (i) deber ético de la solidaridad de la especie y (ii) en el valor intrínseco de la naturaleza*”.

Il secondo modello di affermazione di responsabilità/doveri della generazione presente verso quelle future è ben rappresentato dal caso tedesco, con la sentenza del Tribunale costituzionale nel caso Neubauer⁷⁵. Qui il Tribunale nega che le generazioni future possano essere considerate soggetti, titolari di diritti fondamentali (§ 109); tuttavia, ammette che sussiste un dovere di protezione della vita e della salute in capo allo Stato, anche verso le generazioni future, qualora le scelte presenti relativamente alla riduzione delle emissioni di gas serra siano tali da ridurre drasticamente l'autonomia di scelta sulle vite di coloro che verranno⁷⁶. La Corte tedesca fonda espressamente la propria decisione sul parametro temporale: “*The amount of time remaining is a key factor in determining how far freedom protected by fundamental rights will have to be restricted – or how far fundamental rights may be respected – when making the transition to a climate-neutral society and economy*” (§ 121). Il Tribunale riconosce l'effetto intertemporale delle scelte di oggi, che producono interferenza con l'esercizio delle libertà di domani, una

UE”, in *Diritti Comparati*, 28 marzo 2023, <https://www.diritticomparati.it/stato-di-diritto-art-28-cost-e-precedenti-di-contenzioso-climatico-nello-spazio-della-ue/>.

⁷² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, STC 4360/2018.

⁷³ *Ivi*, p. 16.

⁷⁴ F. Gallarati, “Generazioni a processo”, cit., p. 172. Si veda anche S. Bagni, “Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana”, in *DPCE Online*, 4 (2018), pp. 989-1003.

⁷⁵ Decisione del primo Senat, del 24 Marzo 2021, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20.

⁷⁶ F. Gallarati, “Generazioni a processo”, cit., p. 175.

minaccia irreversibile all'autonomia delle decisioni future in ragione della limitazione delle possibili opzioni. Il Tribunale tedesco prende dunque in considerazione la concezione del “tempo ambientale”, che fondandosi sulla seconda legge della termodinamica (entropia), implica l'irreversibilità degli stati naturali di un ecosistema evolutosi tra un tempo 1 e un tempo 2⁷⁷. Ciò, dunque, giustifica l'estensione del “tempo giuridico” della responsabilità dello Stato a soggetti ancora non viventi (le future generazioni), sulla base della valutazione del rapporto fra *carbon budget* residuo, livello di limitazione dei diritti delle persone nel presente e severità e irreversibilità del danno per le generazioni future.

Infine, nella sentenza *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera*⁷⁸, la Corte europea dei diritti dell'uomo, ragionando per la prima volta sulle implicazioni che il cambiamento climatico produce sul rispetto della Convenzione da parte degli Stati: 1) innanzitutto rivendica la propria competenza a valutare la conformità dell'azione climatica statale rispetto ai diritti riconosciuti dalla Convenzione; 2) successivamente, imposta la propria decisione sulla necessità di ripartire gli sforzi di mitigazione e adattamento tra le diverse generazioni (§ 419). Nuovamente, non si riconoscono le generazioni future come soggetti di diritto; tuttavia, la Corte riconosce l'esistenza di obbligazioni positive degli Stati⁷⁹ ad adottare le misure più adeguate in materia di contrasto al cambiamento climatico, per evitare danni potenzialmente irreversibili per il futuro, tali da comportare una lesione dei diritti convenzionali (§ 549 ss.). Nell'esercitare tale valutazione di adeguatezza, rispettando il margine di apprezzamento di ciascuno Stato, la Corte utilizza il criterio di impatto intergenerazionale, attraverso lo strumento del carbon budget o equivalente, per la quantificazione delle emissioni disponibili nel tempo (§ 550)⁸⁰.

Rispetto ai modelli individuati, il diritto delle relazioni ecosistemiche implica il riconoscimento delle generazioni passate e future come soggetti “presentificati” delle relazioni ecosistemiche. Si tratta anche in questo caso, come per gli esseri non umani, di una personalità giuridica limitata al riconoscimento della relazione di interdipendenza per la vita, e dunque al diritto a “ricevere” dal passato, nostro presente, un ST ecologicamente integro, rispetto agli indicatori bio-geo-chimico-fisici che garantiscono lo sviluppo della specie umana.

⁷⁷ E. Şeyma Şişman, “Il tempo: grande assente del costituzionalismo ambientale, in *DPCE Online, Oca*, <https://drive.google.com/file/d/1L7tVtbE0Mk1wSAKNAA0LRLT769iH0HKe/view>, p. 5.

⁷⁸ *European Court of Human Rights, Grand Chamber, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland (application no. 53600/20)*.

⁷⁹ F. Gallarati, “Il costituzionalismo climatico”, cit., p. 3.

⁸⁰ Sul caso v. M. Carducci, “La sentenza KlimaSeniorinnen”, cit., p. 1431.

6. Conclusioni

L'evoluzione della vita sul pianeta è stata caratterizzata da transizioni evolutive fondamentali, ossia passaggi-chiave dove la cooperazione tra due specie si è rafforzata a tal punto da provocare una mutazione genetica per cui uno dei due organismi si riproduce solo attraverso l'altro, diventando quindi un solo organismo, come avvenuto per i mitocondri nelle cellule eucariotiche. La scienza si chiede se, a questo punto dell'evoluzione, siano ancora possibili transizioni di questo tipo. C'è chi parla di "colonie", dove all'interno della stessa specie i diversi gruppi composti da individui imparentati fra loro superano le barriere territoriali, ingenerando una cooperazione che porta alla riproduzione della specie all'interno delle supercolonie, come se fossero un unico organismo⁸¹.

Di fronte alla crisi ecologica che stiamo vivendo, mi domando se la nostra specie è in grado di evolversi in una supercolonia. Immagino che, attraverso la cooperazione globale fra tutti gli individui, al di là dei confini territoriali, gli esseri umani riescano ad agire all'unisono per garantire comportamenti di vita che sostengano la nostra sopravvivenza come una specie simbiotica, in grado di relazionarsi in modo co-evolutivo con le altre e con l'ambiente in cui viviamo⁸². Dal punto di vista della teoria dell'evoluzione, evidentemente, il tempo necessario per raggiungere un tale risultato è incompatibile con il tempo che ci resta per invertire la rotta, secondo gli avvertimenti di molti scienziati e dei report internazionali. Senza contare che la situazione geopolitica attuale non è assolutamente favorevole a una tale evoluzione, così come testimoniato dai miseri risultati delle ultime COP per il clima.

Eppure, questa soluzione apparentemente utopica potrebbe essere l'unica opzione che ci rimane. Nel suo libro *Come essere un buon antenato*, Roman Krznaric spiega come gli impulsi a soddisfare interessi a breve termine siano l'eredità del nostro cervello arcaico, ma ci ricorda, al contempo, come il pensiero a lungo termine, ossia la capacità di pensare in maniera prospettica, sia una delle principali caratteristiche dell'evoluzione di *homo sapiens*⁸³. Stiamo colonizzando il tempo, come abbiamo colonizzato lo spazio: siamo passati dalla dottrina della *terra nullius* a quella del *tempus nullius*, dove "il futuro è visto come 'tempo di nessuno', un territorio non reclamato che è analogamente privo di abitanti"⁸⁴. Dobbiamo opporci a questa visione. Giuridicamente, ciò significa riconoscere valore alle relazioni ecosistemiche e dunque riconoscere come soggetti i non-umani, gli ecosistemi e le generazioni future.

⁸¹ J. Silvertown, *op. cit.*, p. 230.

⁸² Il medesimo auspicio si ritrova nel "Patto per il futuro", adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione A/RES/79/1 del 22 settembre 2024, a conclusione del *Summit for the Future*: <https://docs.un.org/en/A/RES/79/1> [Data di consultazione: 01/04/2025].

⁸³ R. Krznaric, *Come essere un buon antenato. Un antidoto al pensiero a breve termine*, ReteAmbiente, Milano, 2023, p. 40.

⁸⁴ *Ivi*, p. 23.